

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVI LEGISLATURA -----

410^a SEDUTA PUBBLICA

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2010

Discussione dei disegni di legge:

(1905) *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

(591) *GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

(874) *POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

(970) *COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

(1387) *VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

(1579) *GARAVAGLIA Mariapia ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (ore 11,05)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

*VALDITARA, *relatore*. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il dibattito su come rinnovare l'università è uno dei temi chiave della discussione politica nella gran parte dei Paesi appartenenti all'OCSE, e non solo, negli ultimi decenni del secolo scorso e nei primi anni del nuovo secolo.

Ciò dimostra il carattere strategico di università e ricerca per lo sviluppo di una nazione. Basti citare un dato: ancora negli anni Settanta, oltre il 70 per cento delle innovazioni tecnologiche era sviluppato nelle imprese, oggi oltre il 50 per cento è generato nelle università.

Il disegno di legge n. 1905 arriva a conclusione di un percorso riformatore che con fasi ed esiti non sempre coerenti ha caratterizzato le politiche universitarie italiane degli ultimi 20 anni.

Il disegno di legge n. 1905 è con ogni probabilità la più importante riforma di questa legislatura nel settore dell'istruzione e della ricerca. Esso affronta invero in modo organico temi strategici per lo sviluppo del sistema universitario: la *governance* e la struttura degli atenei, la premialità degli studenti meritevoli, la valutazione, il commissariamento e accreditamento degli atenei così come il riequilibrio fra atenei, lo stato giuridico di docenti e ricercatori, il reclutamento, i settori disciplinari, i contratti di insegnamento e ricerca. La riforma ricalca, per alcuni aspetti, soluzioni già delineate dai due disegni di legge presentati rispettivamente da maggioranza e opposizione; per altri aspetti, innova anche in modo significativo.

Il disegno di legge governativo, in particolare, è stato oggetto di un ampio confronto: in Commissione sono state fatte trenta audizioni, numerosi sono stati gli interventi in discussione generale e il livello del dibattito è sempre stato molto alto, come si conviene ad una riforma così significativa. A tale riguardo, colgo l'occasione per ringraziare il presidente Possa e tutti i componenti della Commissione.

Prima di delineare le linee portanti del disegno di legge che ci apprestiamo a discutere, credo occorra individuarne i principi ispiratori, che si possono riassumere in responsabilità e merito. Si era denunciato in più occasioni e ormai da tempo che nel nostro sistema universitario all'autonomia, introdotta con la cosiddetta legge Ruberti, non si era aggiunta la responsabilità. Perché l'autonomia, che è un'applicazione concreta del valore libertà, non degeneri in arbitrio, approfittamento e quindi mala amministrazione, occorre che l'attribuzione delle risorse avvenga previa valutazione dei risultati ottenuti, così da rendere ciascun ateneo responsabile delle scelte liberamente adottate.

Il disegno di legge in esame conferma ed estende il principio di responsabilità già affermato con forza nel nostro sistema, in particolare con la legge n. 1 del 2009 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 istitutivo dell'ANVUR. Per rendere concreta l'attuazione dei principi di autonomia e responsabilità occorre peraltro modificare profondamente l'attuale *governance* di ateneo, intervenire sullo stato giuridico, modificare il sistema di reclutamento.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,08)

(Segue VALDITARA, relatore). Con riguardo alla *governance*, ad un modello incentrato essenzialmente sulla sovrapposizione delle funzioni di senato accademico e consiglio di amministrazione, in cui la rappresentanza delle corporazioni accademiche era il perno attorno a cui ruotava l'essenza stessa dei due citati istituti di governo, che non incidavano su alcuni aspetti significativi della vita dell'ateneo, si sostituisce ora un sistema fondato sulla netta distinzione fra consiglio di amministrazione e senato. Il consiglio di amministrazione adotta, inoltre, in via esclusiva tutte le decisioni più significative riguardanti la propria università: dall'approvazione del piano triennale di sviluppo, alla decisione definitiva in materia di apertura o chiusura di sedi e di corsi di studio, all'ultima parola in materia di assunzioni del personale docente. Il senato è concepito per svolgere una funzione di proposta, di stimolo e di controllo.

Uno degli aspetti più innovativi del disegno di legge è senz'altro quello di disegnare un assetto di governo degli atenei che favorisce responsabilizzazione delle scelte, minore autoreferenzialità, più rapidità nelle decisioni. Cambia conseguentemente la natura della composizione del consiglio d'amministrazione. Da organo rappresentativo delle varie componenti interne all'ateneo, si qualifica ora per la comprovata competenza in campo gestionale e per un'esperienza professionale di alto livello.

Per scoraggiare l'autoreferenzialità, tipica dell'accademia italiana, si prevede una presenza minima obbligatoria di membri esterni che devono rispondere ai medesimi requisiti di alta professionalità e competenza gestionale e che, a mio avviso, auspicabilmente, dovrebbero rappresentare anche potenziali investitori. Per esigenze di buona amministrazione, si limita il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ad un massimo di 11, e del Senato accademico fino a 35, così come si fissa il numero massimo dei mandati dei rettori a due, disposizione che ritengo sarebbe un errore se dovesse essere in qualche modo derogata.

Il disegno di legge in esame prevede poi una semplificazione della cosiddetta *governance* interna, che dovrà ora ruotare innanzitutto sul dipartimento, come organismo deputato ad assicurare un proficuo raccordo fra ricerca e didattica. Rimane tuttavia la possibilità di articolare facoltà o scuole, con funzioni innanzitutto di coordinamento fra più dipartimenti, ancorché la loro struttura si presenti assai semplificata, con la presenza dei direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e di una rappresentanza elettiva degli studenti.

Il disegno di legge favorisce poi la federazione di due o più università anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture per razionalizzare la distribuzione delle sedi e per ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse.

Si introduce un fondo per il merito destinato a promuovere l'eccellenza fra gli studenti. È una misura opportuna in un sistema, come quello italiano, in cui merito e promozione sociale sono stati per molto tempo disattesi. Questa importante innovazione richiederà ovviamente adeguati investimenti.

Quanto allo stato giuridico, il disegno di legge contempla fra l'altro la definitiva trasformazione della figura di ricercatore con la messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e la contestuale previsione di contratti di ricerca, per un triennio, rinnovabili per un altro triennio. Il disegno di legge prevede inoltre un aumento della retribuzione per i futuri ricercatori a contratto. Si porta così a definitivo compimento quanto già anticipato nella legge n. 241 del 2005. Dirò subito che ritengo coraggiosa ed opportuna la previsione della esclusiva figura di ricercatore a tempo determinato: dati di provenienza CUN valutano in oltre un terzo il tasso di inattività scientifica degli attuali ricercatori a tempo indeterminato, tasso di inattività che cresce con il progredire dell'età anagrafica.

Si prevede poi l'abolizione degli automatismi retributivi, estendendo un'innovazione, peraltro già introdotta con emendamento parlamentare nella legge n. 1 del 2009. Sono altresì contemplati incentivi alla mobilità. In questo contesto si inserisce la valutazione delle politiche di ateneo nei confronti delle chiamate del personale docente e ricercatore, con conseguente differenziata attribuzione risorse.

Un altro passaggio particolarmente importante è costituito dall'accreditamento degli atenei e dal commissariamento di quelli in stato di dissesto finanziario, così come peraltro già auspicato dal disegno di legge n. 1387 della maggioranza.

Sul reclutamento si introduce l'abilitazione scientifica nazionale a lista aperta, con commissioni estratte a sorte all'interno di liste di professori di prima fascia la cui produzione scientifica sia stata valutata positivamente secondo parametri fissati dall'ANVUR. Le chiamate con conseguente assunzione in servizio saranno effettuate poi a livello locale.

Si definisce la categoria degli assegni di ricerca con previsione di tutela previdenziale e con regime fiscale agevolato. Con riguardo ai ricercatori a contratto si stabilisce un meccanismo affine alla

cosiddetta *tenure track*, con possibilità cioè di immediata assunzione in servizio per quei ricercatori titolari di contratto rinnovato che entro e non oltre la scadenza del contratto stesso abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale.

Se queste, in sintesi, sono le principali novità introdotte dal disegno di legge, vanno ora ricordate le principali criticità denunciate nel corso del dibattito. Innanzitutto un eccesso di prescrittività che, in particolare con riguardo al settore strategico del reclutamento dei docenti e dei ricercatori, rischiava di rendere evanescente proprio il valore autonomia oltre a rendere eccessivamente complessa la procedura. Con riferimento alla *governance*, eccessivamente burocratico e contraddittorio è risultato durante la discussione il meccanismo di scelta del rettore e foriero di possibili conflittualità, oltre che poco in linea con i principi di autonomia degli atenei, l'obbligo generalizzato di una *governance* duale, troppo evanescenti le competenze del senato, poco funzionale ad esigenze di buon governo l'assenza dei rappresentanti dei dipartimenti nel senato accademico ed eccessivamente prescrittive le disposizioni sulla *governance* interna.

Sempre nella discussione svoltasi in Commissione sono emersi alcuni rilievi circa le procedure di selezione per l'accesso al fondo per il merito, per cui non vi era tra l'altro la previsione di un obbligo di finanziamento pubblico. Circa lo stato giuridico, non è apparsa opportuna la previsione della delega e senz'altro impraticabile l'obbligo per docenti e ricercatori delle 1.500 ore, con la conseguente verifica dell'effettivo svolgimento entro tale monte ore di corrispondenti ore di ricerca e studio.

Il rischio era che la quantità prevalessesse sulla qualità. Un conto è invero la didattica, per la cui adeguatezza il criterio orario è essenziale, un altro è la ricerca, che va valutata sui risultati e non su quanto tempo vi sia stato dedicato.

Con riferimento poi ai meccanismi volti ad incentivare la mobilità e a favorire forme di reclutamento interno nei primi anni dalla approvazione della riforma, questi ultimi risultano ancora troppo rigidi e farraginosi e richiederanno una modifica in Aula.

Potenzialmente discriminante era in origine anche la mancata previsione della chiamata diretta per i ricercatori a tempo indeterminato. Le procedure di chiamata locale andavano semplificate così come occorreva introdurre un controllo sulle chiamate dei professori a contratto. Ritengo anche, sempre nel passaggio in Aula, che ai ricercatori a contratto bisognerebbe assicurare prospettive più certe per il loro futuro.

Infine, è parso indispensabile consentire la vigenza delle norme attualmente in vigore sulle assunzioni, ivi comprese quelle per trasferimento, per evitare il blocco di chiamate e trasferimenti.

Sono infine auspicabili una maggiore flessibilità nella *governance* per le università virtuose e una maggiore flessibilità nell'articolazione funzionale dei compiti di ricerca e di didattica, al fine - per esempio - di rendere possibile la creazione all'interno degli atenei di centri di ricerca con personale ad essa prevalentemente dedicato.

Senz'altro indispensabile, per un'efficiente gestione degli atenei, appare anche l'eliminazione dei controlli preventivi della Corte dei conti. Il disegno di legge non contemplava poi tre passaggi chiave : un fondo per premiare i professori e i ricercatori meritevoli; una nuova disciplina delle incompatibilità, più liberale di quella attuale. Responsabilità significa infine non solo scegliere chi assumere, ma anche poter prendere le decisioni per sanzionare e licenziare: ad oggi, le università non hanno questa possibilità, essendo la decisione sui provvedimenti disciplinari riservata al Consiglio universitario nazionale.

Avevo concluso la mia relazione introduttiva dicendo che la parola passava al Parlamento, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo a lui proprio in quanto titolare sostanzialmente esclusivo della funzione legislativa, espressione massima della sovranità popolare. Lo ha riconosciuto il Ministro: mai per nessun altro disegno di legge il Parlamento ha svolto fino ad ora in questa legislatura un ruolo così decisivo. *Multa et maxime transformata sunt*, avrebbe detto Giustiniano. Al Ministro va il mio personale ringraziamento per la sensibilità politica dimostrata, per la piena collaborazione e, aggiungerei, per la sincera condivisione con il lavoro della Commissione. Voglio peraltro aggiungere che è stato salvaguardato l'impianto originario del disegno di legge e, anzi, ne è stata accentuata la portata riformatrice in esso già ben evidente.

In questo dibattito, sempre alto e approfondito, in una materia peraltro molto tecnica, l'opposizione ha svolto un ruolo importante e gli emendamenti approvati che portano la firma di membri della opposizione stanno a testimoniare un dialogo fecondo e costruttivo. Più in generale, emerge un quadro coerente che potrà subire ancora qualche ritocco, ma che è auspicabile non venga significativamente modificato nel prosieguo della discussione.

Cito alcuni dei passaggi più importanti della attività emendatrice svolta dalla Commissione.

Innanzitutto, si è sottolineato all'articolo 1 che l'università è sede primaria di libera ricerca e, come tale, non solo contribuisce alla circolazione, ma anche alla elaborazione della conoscenza.

All'articolo 2 si stabilisce che il rettore deve rappresentare l'accademia nel suo complesso, venendo di conseguenza eletto fra i professori ordinari. Questo non significa negare la possibilità di sperimentare forme diverse di selezione del rettore laddove università e Ministro concordino.

È rivalutato il ruolo del senato accademico dei cui pareri e proposte il rettore è obbligato a tener conto nella elaborazione del piano triennale di sviluppo. Si prevede altresì il parere obbligatorio del senato sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Con una significativa innovazione introdotta in Commissione il senato può proporre con maggioranza dei 3/4 la sfiducia del rettore che abbia male amministrato l'ateneo.

Si stabilisce un raccordo tra senato e dipartimenti consentendo la presenza nel senato di una rappresentanza dei direttori di dipartimento. Con riferimento al consiglio di amministrazione, si specifica che i membri esterni debbano essere almeno 3, e, fra questi, diversamente da quanto prevedeva il testo originario del disegno di legge, non vanno computati i rappresentanti degli studenti, che dunque si aggiungono ad essi.

Circa la *vexata quaestio* del presidente del consiglio di amministrazione, si rinvia alla autonomia statutaria la scelta se debba o meno coincidere con il rettore. Nel caso in cui si preferisca una *governance* di tipo duale, il presidente del consiglio di amministrazione deve essere obbligatoriamente un esterno. Sono accresciuti, rispetto al disegno di legge, i compiti del consiglio di amministrazione attribuendogli l'adozione dei provvedimenti disciplinari su professori e ricercatori.

Circa il direttore generale, si attribuisce la ulteriore competenza prevista in via generale dall'articolo 16 del disegno di legge n. 165 del 2001; si chiarisce peraltro che il direttore generale agisce sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione.

Al nucleo di valutazione si attribuisce anche la funzione di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.

Con riguardo alla *governance* interna si attua una certa semplificazione. In particolare si valorizza l'autonomia delle università circa la struttura delle facoltà. Viene liberalizzata l'organizzazione interna per le università non statali, in armonia con quanto già previsto per la *governance* "esterna".

Si introduce un codice deontologico, che obbliga dunque a fissare in modo esplicito i doveri dei docenti e ricercatori.

Relativamente all'articolo 3 si stabilisce che i risparmi derivanti dalla fusione o federazione di atenei possono restare nella disponibilità dell'ateneo se indicati nel progetto e con il consenso del Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica.

Circa l'articolo 4 viene semplificato e reso più razionale l'accesso al fondo per il merito, distinguendo le modalità di valutazione tra iscritti al primo anno e iscritti agli anni successivi. Si dispone inoltre che il fondo venga gestito direttamente dal ministero dell'università per garantire più trasparenza e si stabilisce l'obbligo di alimentarlo con fondi dello Stato.

L'articolo 5 viene radicalmente riformulato. Si elimina innanzitutto la delega sullo stato giuridico. La materia trattata viene inoltre distribuita in 6 distinti articoli. Fra le innovazioni più significative va ricordata, in ordine di trattazione, innanzitutto la valorizzazione dei collegi universitari con la previsione di un'apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento.

Quanto lo stato giuridico viene ora più propriamente disciplinato in un articolo apposito, il 6, ma ad esso attinenti sono anche gli articoli 7 (Norme in materia di mobilità di professori e ricercatori), 8 (Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori), 9 (Fondo per la premialità) e 10 (Competenza disciplinare).

In sintesi, viene eliminato l'obbligo delle 1.500 ore che nel testo governativo ricomprendeva anche l'obbligo ad un certo numero di ore di ricerca e studio, del cui effettivo svolgimento si doveva dare prova. Si aumentano per converso i doveri didattici dei professori che vengono fissati ora in "non meno" di 350 ore. Si fissa direttamente l'obbligo di certificare le attività didattiche e di servizio agli studenti a carico di professori e ricercatori. Per i ricercatori si ritorna alla disciplina attuale dei carichi didattici (fino ad un massimo di 350 ore), eliminandosi l'obbligo delle lezioni accademiche, che sono tuttavia sempre possibili con il consenso del ricercatore, che in questo caso acquista il titolo di professore aggregato.

Viene profondamente modificato in modo più liberale e meno burocratico rispetto ad oggi il regime delle incompatibilità. Si stabilisce, per esempio, che non sarà più necessario ottenere una autorizzazione per poter svolgere lezioni o seminari in sedi esterne, vi è più libertà per fornire consulenze.

Per la concessione degli scatti triennali si stabilisce la competenza esclusiva delle università. Nel caso di mancata attribuzione, si prevede che le somme risparmiate vadano a integrare il Fondo per

la premialità di professori e ricercatori. Si istituisce pertanto un apposito Fondo per la premialità destinato a rendere possibili contratti integrativi a favore di professori e ricercatori meritevoli.

Circa la competenza disciplinare, viene tolta al Consiglio universitario nazionale e attribuita al consiglio di amministrazione, previa attività istruttoria di un apposito collegio di disciplina che si attiva con l'avvio del procedimento disciplinare da parte del rettore.

Si introduce un apposito articolo 11 che prevede l'obbligo, a partire dal 2011, di interventi perequativi nella misura dell'1,5 per cento a favore delle università statali che presentino un sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto ai parametri fissati nella legge.

L'articolo 12 distingue fra settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari per rendere possibile una più adeguata articolazione della didattica, senza peraltro pregiudicare le esigenze di maggiore trasparenza nella composizione delle commissioni di concorso.

Si riforma integralmente l'articolo 9, ora diventato articolo 15, relativamente al reclutamento. In particolare, si semplificano le procedure di selezione locale valorizzando l'autonomia dei singoli atenei. Saranno gli statuti a decidere come realizzare la valutazione comparativa richiesta, che è il presupposto per la proposta di chiamata dei professori e ricercatori, effettuata a maggioranza assoluta dal dipartimento, e che deve essere poi approvata dal consiglio di amministrazione.

Si chiarisce nel comma 5 chi abbia diritto a far parte dei progetti di ricerca universitari. Con riguardo agli assegni di ricerca si elimina l'attribuzione al ministero di una quota delle risorse per finanziare assegni ministeriali, lasciando l'intero ammontare nella autonoma disponibilità degli atenei.

Con riguardo all'articolo 18, relativamente ai ricercatori a tempo determinato, si introduce la possibilità di richiedere il superamento di un esame di conoscenza adeguata di almeno una lingua straniera. È auspicabile peraltro che si tratti di una verifica obbligatoria. Si estende la procedura di chiamata diretta ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano nel frattempo conseguito l'abilitazione alle funzioni di associato.

Si prevede che l'espletamento del secondo contratto valga come titolo preferenziale nella missione concorsi nelle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso si sopprime la quota ministeriale per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, la cui disciplina aveva tra l'altro evidenziato l'anomalia della nomina ministeriale delle commissioni di valutazione.

Con l'articolo 19 viene definitivamente eliminato il cosiddetto biennio Amato, che consentiva il fuori ruolo per i professori universitari; si chiarisce al riguardo che sono fatte salve solo le posizioni di chi abbia già iniziato ad usufruirne. Si fissa dunque un punto fermo: si va in pensione a settant'anni. Sul punto ritengo si sia raggiunta una intesa ampia e trasversale, che è bene non modificare di fronte a diverse e contrapposte suggestioni. La norma tiene conto da una parte della esigenza di valorizzare l'esperienza e dall'altra di creare maggiori opportunità per i giovani. Sarebbe peraltro opportuno che analoga disposizione si prevedesse anche per altre categorie del pubblico impiego che hanno ancora limiti di età pensionabile particolarmente elevati.

Con riferimento alle norme transitorie e finali si consente l'utilizzo della vigente normativa in materia di assunzioni in servizio, che ovviamente ricomprende anche le assunzioni per trasferimento, onde evitare il blocco delle chiamate fino alla concreta applicabilità della nuova normativa.

Si stabilisce altresì che dal 2016 il dottorato di ricerca è requisito necessario per accedere ai contratti di ricerca. Non è stato invece dichiarato ammissibile dalla 5^a Commissione l'emendamento volto a cancellare i controlli preventivi della Corte dei Conti sugli atti delle università; controlli preventivi che costituiscono una anomalia, fonte di inefficienza e ritardi intollerabili, e che poco hanno a che fare con la più volte affermata volontà di semplificazione delle procedure amministrative.

Qualche ulteriore ritocco al testo è ancora auspicabile. Per esempio, per meglio precisare la possibilità di deroghe alle norme a favore delle università virtuose e previo accordo di programma con il ministero.

È essenziale una semplificazione del meccanismo di chiamata con l'eliminazione di quei complicati rapporti previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4.

È altresì auspicabile una modifica dell'articolo 18 che dia maggiori garanzie della sussistenza di disponibilità finanziarie per la copertura di posti da associato, prima di rinnovare i contratti di ricerca a tempo determinato (come, d'altro canto, chiesto da più forze politiche in Commissione), così come è auspicabile prevedere la destinazione di risorse per coprire nei prossimi anni un numero adeguato di posti da professore associato. Di questo e di altro discuteremo ora in Aula.

Auspico che si possa arrivare ad una rapida approvazione senza stravolgimenti dell'impianto così delineato. In particolare preannuncio che non si darà parere positivo da parte del relatore ad alcun

emendamento che intenda introdurre norme di favore verso questa o quella corporazione accademica.

Prima di concludere qualche ulteriore, breve riflessione. La riforma pone il sistema universitario italiano ai livelli delle migliori esperienze internazionali. Le norme qui contenute non sono frutto di improvvisazione, come troppo spesso capita al legislatore italiano in altri settori, ma recepiscono un dibattito che dura da anni. La riforma crea le premesse necessarie per la competitività del sistema universitario italiano, ma rischia di non produrre gli effetti sperati se non sarà seguita da investimenti adeguati. Lo so, signora Ministro, che lei condivide questa posizione. Mi rivolgo dunque al Governo nel suo complesso, in particolare al Ministro dell'economia, che a suo tempo pose come condizione per nuovi finanziamenti il fatto venisse approvata una legge meritocratica sull'università. Ora questa legge è pronta.

Sono ben consapevole che nell'università, come in tutti gli altri settori della Pubblica Amministrazione, si sono registrati negli anni sprechi e inefficienze. Erano stati denunciati con grande puntualità fin dal rapporto della Commissione Muraro nella scorsa legislatura. Ma quegli sprechi e quelle inefficienze, grazie anche al suo impegno, signora Ministro, sono stati in gran parte eliminati o sono in via di eliminazione. Voglio solo citare ad esempio che dal prossimo anno accademico è attesa una diminuzione del 20 per cento dei corsi di laurea, che saranno dunque in linea con le medie europee, persino inferiori come numero a quelli di Francia, Gran Bretagna e Germania.

D'altro canto proprio l'allegato III al Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio 2009 denunciava un numero di professori e ricercatori in Italia inferiore alla media OCSE.

Se nella legge finanziaria di ottobre non saranno ridate risorse adeguate non si potranno fare assunzioni di personale e i ricercatori non avranno adeguate prospettive di carriera; questo è il vero problema per i ricercatori. Ciò costituirà un ulteriore elemento per scoraggiare i giovani dall'intraprendere una carriera lunga e difficile.

Voglio anche aggiungere che nella finanziaria dovranno essere ripristinati gli scatti stipendiali. Non si capisce perché essi siano stati ridati ai magistrati, si è previsto che agli insegnanti di scuola si daranno i risparmi attesi, mentre professori e ricercatori sono rimasti esclusi. Proprio perché gli scatti sono meritocratici e non sono concessi più sulla base di automatismi, anche professori e ricercatori dovranno riottenerli. In *Gazzetta Ufficiale* ho letto di uno *stage* presso la Banca d'Italia per giovani laureati: retribuzione 900 euro a settimana. Come pensa di attrarre i migliori talenti una università che offre 1.200 euro al mese ad un giovane ricercatore e 3.000 euro ad un affermato ordinario?

È tipico di un certo indirizzo culturale, ancora egemone in Italia, ritenere che bastino riforme strutturali per ottenere risultati positivi. Ci si dimentica, e lo dimenticano quei tanti esperti che si affannano a riempire di editoriali i principali quotidiani o di ricerche dotte le riviste dei centri studi, che l'università, come la scuola, è fatta innanzitutto di persone, la cui motivazione e valorizzazione è la chiave per il raggiungimento di quei risultati.

Se chi farà didattica o ricerca di qualità non potrà contare su riconoscimenti economici significativi, sulla disponibilità di adeguate strumentazioni, su ambienti di lavoro stimolanti, sulla possibilità di sviluppare relazioni internazionali, a nulla servirà mettere tre, cinque o nove esterni nel consiglio di amministrazione, distinguere la figura del rettore da quella del presidente del consiglio di amministrazione o prevedere codici deontologici.

Abbiamo fatto insieme un buon lavoro di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi (lo dico in particolare all'opposizione), abbiamo lavorato insieme, Governo, maggioranza ed opposizione discutendo, per tante ore e tanti giorni appassionatamente e credo con dei risultati convincenti. Il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere potrà essere ancora migliorato in qualche dettaglio, ma ritengo oggettivamente che sia nel suo complesso un testo di alto profilo: approviamolo rapidamente per difendere le conquiste ottenute nell'interesse dell'università italiana e più in generale nell'interesse del Paese. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei proporre all'Assemblea, in attesa della conclusione dei lavori della 5^a Commissione, di procedere allo svolgimento di almeno due o tre interventi in discussione generale. Ci sono 15-16 iscritti a parlare; se l'Aula è d'accordo, consentirei alcuni interventi. Volevo sentire il senatore Zanda in particolare, che vedo al momento impegnato.

Senatore Zanda, in attesa dell'esitazione dei pareri della 5^a Commissione sul decreto energia, abbiamo svolto la relazione e dichiarato aperta la discussione generale sul disegno di legge di riforma universitaria. Volevo chiedere all'Aula - visto che ci sono 15-16 iscritti a parlare in discussione generale - se, nelle more, si potevano svolgere alcuni interventi (considerato il numero degli iscritti, avremo una lunga discussione generale), anziché rimanere inattivi.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Mi scusi, Presidente, noi avevamo dato il nostro assenso all'incardinamento del provvedimento. Credo che la discussione generale di un provvedimento importante come quello della riforma universitaria debba avvenire in un modo completo: non possiamo iniziare la discussione generale, poi interromperla e quindi riprenderla. Mi dispiace, ma credo che ci sia un'esigenza di serietà dovuta all'importanza del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'accordo era questo; quello che chiedevo era una sua modifica, ma mi consta che l'accordo prevedeva di arrivare alla sola apertura della discussione generale. Lo dicevo per far lavorare l'Aula, però rispetto le posizioni del senatore Zanda.

A questo punto, sospendo la seduta, che riprenderà - speriamo di poterlo fare fattivamente - alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,28, è ripresa alle ore 12,14).